**PARERE N. 45 del 16 novembre 2005**

**MASSIMA**

*Una scissione parziale proporzionale di una società non presenta margini di elusività, a condizioni che la medesima operazione non sia strumentale alla trasformazione di beni di primo grado in beni di secondo grado al fine di beneficiare del più vantaggioso regime fiscale delle plusvalenze, ovvero che non rientri in un più ampio complesso di atti attraverso i quali la società scissa venga svuotata di immobilizzazioni materiali e la beneficiaria venga privata di operatività, risultando, così, mero "contenitore" dei beni in essa trasferiti, al solo fine di spostare nel tempo le plusvalenze sui beni stessi, beneficiando del regime di neutralità fiscale tipico della scissione.*